

**Info dogana**

Traffico turistico

# Attraversare la dogana svizzera con un veicolo



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

**Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit BAZG**  
**Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF**  
**Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC**  
**Uffizi federal de la duana e de la segirezza dals cunfins UDSC**

# Importazione di auto da parte di privati residenti in Svizzera

## Principio

In linea di massima, le persone residenti in Svizzera non possono utilizzare un veicolo immatricolato all'estero all'interno del Paese. Ciò vale, ad esempio, anche per le auto messe a disposizione temporaneamente da familiari o conoscenti che vivono all'estero.

Per i veicoli occasionalmente noleggiati all'estero da parte di privati e per i veicoli aziendali esteri vigono disposizioni particolari. La dichiarazione doganale è comunque necessaria.

## Dichiarazione doganale

Al passaggio del confine i veicoli non imposti vanno dichiarati immediatamente e di propria iniziativa per il trattamento doganale (principio dell'autodichiarazione). In base al motivo per cui il veicolo viene importato in Svizzera, l'ufficio doganale può autorizzare un'importazione temporanea. Tuttavia, se esso è imposto definitivamente vanno osservate le condizioni indicate di seguito.

## Dazio e libero scambio

Le aliquote di dazio per le auto usate e quelle nuove sono le stesse. Secondo la cilindrata e il peso unitario, oscillano dai CHF 12 ai 15 per 100 chilogrammi lordi. Per quanto concerne i motoveicoli, l'aliquota ammonta a CHF 37 per 100 chilogrammi lordi.

I veicoli provenienti dall'UE, dall'AELS e dagli Stati con i quali la Svizzera ha concluso un accordo di libero scambio sono ammessi in franchigia di dazio se viene presentata una prova dell'origine (p. es. un modulo EUR 1).

## Imposta sul valore aggiunto e sugli autoveicoli

L'importazione di auto nonché di alcuni autofurgoni e furgoncini soggiace all'imposta sugli autoveicoli. L'aliquota d'imposta ammonta al 4 per cento del valore del veicolo (tributi doganali compresi).

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è calcolata sul valore del veicolo (tributi doganali e imposta sugli autoveicoli compresi) e viene riscossa all'aliquota normale.

## Documenti richiesti

All'atto della dichiarazione, allegare i seguenti documenti:

- dichiarazione doganale elettronica e-dec
- fattura e/o contratto d'acquisto
- licenza di circolazione, certificato di immatricolazione (anche se già annullati)
- carta d'identità o passaporto
- prova dell'origine, se disponibile
- denaro contante, visto che non tutti gli uffici doganali accettano carte di credito

## Orari di apertura degli uffici doganali

Per l'impostazione doganale (in questo caso di veicoli) occorre osservare gli orari di apertura degli uffici doganali. È possibile effettuare le dichiarazioni doganali dal lunedì al venerdì. Alcuni uffici doganali sono aperti anche il sabato mattina. Per maggiori informazioni consultare: [www.udsc.admin.ch](http://www.udsc.admin.ch)  
> Contatto > Valichi di confine e uffici doganali, orari d'apertura.

## Prescrizioni sulle emissioni di CO<sub>2</sub> per le auto nuove

Se un'automobile nuova alla sua prima messa in circolazione non raggiunge un determinato valore di CO<sub>2</sub>, va pagata una multa. Questa sanzione non è riscossa al momento dell'imposizione all'importazione, bensì a posteriori da parte dell'Ufficio federale delle strade (USTRA). Per maggiori informazioni consultare: [www.astra.admin.ch](http://www.astra.admin.ch).

## Immatricolazione in Svizzera

Per essere ammessi alla circolazione in Svizzera, i veicoli devono soddisfare i requisiti tecnici richiesti. Un certificato di conformità CE agevola la messa in circolazione senza il controllo delle emissioni foniche e dei gas di scarico. L'ufficio della circolazione stradale del proprio Cantone risponde a tutte le domande relative all'immatricolazione. Per maggiori informazioni consultare: [www.asa.ch](http://www.asa.ch).

## Conducenti residenti all'estero che attraversano il confine con la propria auto

### Dichiarazione doganale

I turisti provenienti dall'estero possono attraversare il confine con la propria auto senza effettuare una dichiarazione formale, a condizione che la utilizzino solo per uso proprio. Se invece l'auto viene utilizzata per altri scopi (p. es. vendita), al passaggio del confine deve essere dichiarata immediatamente e di propria iniziativa per il trattamento doganale (principio dell'autodichiarazione).

I lavoratori, gli studenti e i praticanti stranieri possono utilizzare in Svizzera il loro veicolo non imposto per due anni, se muniti della relativa autorizzazione doganale (mod. 15.30). L'autorizzazione può essere prolungata a determinate condizioni.

È punibile chi omette di dichiarare il proprio veicolo ai fini del trattamento doganale.

### Trasloco in Svizzera

Il veicolo della persona che si trasferisce in Svizzera può essere ammesso in franchigia di tributi come masserizia di

trasloco se, prima del trasferimento di domicilio in Svizzera, la persona in questione l'ha utilizzato per almeno sei mesi all'estero e intende continuare a utilizzarlo in Svizzera.

Se il veicolo è stato utilizzato all'estero per meno di sei mesi, con un'autorizzazione doganale (mod. 15.30) può essere utilizzato senza imposizione al massimo per due anni dal primo giorno di entrata in Svizzera. Scaduto il termine, esso deve essere imposto (tributi doganali, imposta sugli autoveicoli e IVA) o riesportato.

Tali disposizioni valgono anche per i veicoli di persone che rientrano in Svizzera dopo aver soggiornato all'estero per almeno 12 mesi e che non hanno rinunciato al loro domicilio in Svizzera.

Per maggiori informazioni sull'imposizione doganale di veicoli e su casi speciali consultare: [www.udsc.admin.ch](http://www.udsc.admin.ch)  
> Informazioni per privati > Veicoli e imbarcazioni.

### Obbligo di sostituzione per licenze di circolazione, targhe di controllo e licenze di condurre estere

Di regola, entro un anno i veicoli con targhe di controllo estere devono essere muniti di licenza di circolazione svizzera e di targhe svizzere.

Necessitano di una licenza di condurre svizzera le persone:

- che risiedono in Svizzera da 12 mesi e che, durante questo periodo, non hanno soggiornato per più di tre mesi consecutivi all'estero;
- che guidano, a titolo professionale, veicoli delle categorie C o D o delle sottocategorie C1 o D1 immatricolati in Svizzera oppure che necessitano di un permesso per il trasporto professionale di persone;
- con una licenza di condurre estera scaduta.

L'ufficio della circolazione stradale del proprio Cantone fornisce maggiori informazioni al riguardo: [www.asa.ch](http://www.asa.ch).



## Contrassegno autostradale

In Svizzera l'utilizzo delle strade nazionali (autostrade e semiautostrade) con veicoli a motore e rimorchi fino a 3,5 tonnellate è soggetto al pagamento di una tassa.

### Punti vendita In Svizzera

In Svizzera il contrassegno è in vendita presso gli uffici postali, le stazioni di servizio, le officine meccaniche e gli uffici cantonali della circolazione stradale. Al confine è possibile acquistarlo in tutti gli uffici doganali occupati negli orari di apertura.

### All'estero

All'estero il contrassegno è in vendita presso la maggior parte degli Automobile Club (ACI, A.C.F., AvD ecc.), presso le aree di servizio autostradali situate in prossimità del confine svizzero, nelle edicole o nelle tabaccherie (Austria).

### Prezzo di vendita

Il prezzo di vendita del contrassegno è di CHF 40. Se il contrassegno viene acquistato presso un ufficio doganale è possibile pagarlo in valuta estera (EUR, GBP e USD, solo banconote). Il resto viene **sempre** reso in franchi svizzeri. Gran parte degli uffici doganali accetta anche carte di credito e di addebito.


Il supporto cartaceo del contrassegno funge da giustificativo per l'avvenuto pagamento.

### Fissaggio del contrassegno

Il contrassegno è valido solo se incollato come prescritto, vale a dire:

- per gli autoveicoli, sul lato interno del parabrezza
- per rimorchi e motoveicoli, su una parte non intercambiabile e facilmente accessibile

Il contrassegno deve essere incollato direttamente sul parabrezza (non nella fascia oscurante). I contrassegni apposti solo con nastro adesivo, pellicole o altri mezzi ausiliari non sono ammessi e sono considerati manipolati.



### Restituzione/rimborso e sostituzione

Non acquistare contrassegni a titolo di scorta, poiché quelli comprati in esubero e non utilizzati non possono essere restituiti. In caso di uso improprio, danneggiamento o perdita non sussiste alcun diritto al rimborso o alla sostituzione. **I contrassegni staccati non sono più validi.**

Gli uffici doganali sostituiscono i contrassegni gratuitamente se il parabrezza di un veicolo estero è stato sostituito a causa di un danno e i costi per la sostituzione del contrassegno non sono stati rimborsati da un'assicurazione. A tale proposito occorre presentare il contrassegno danneggiato e la fattura per il parabrezza sostituito. Nel caso di veicoli immatricolati in Svizzera, la sostituzione compete all'assicurazione.

**Attenzione:** chi viaggia su strade nazionali assoggettate alla tassa senza contrassegno o con contrassegno fissato in modo non corretto è sanzionato con una multa di CHF 200.

Chi manipola o utilizza abusivamente il contrassegno è passibile di denuncia al Ministero pubblico della Confederazione, che può comminare multe più elevate.

In Internet ([www.vignette.ch](http://www.vignette.ch)) sono disponibili ulteriori informazioni sul contrassegno, una mappa delle strade nazionali a pagamento nonché i punti vendita all'estero.



Il presente volantino non è esaustivo e fornisce unicamente informazioni generali. Non può essere fatta valere alcuna pretesa giuridica.

### Per saperne di più

Presso tutti gli uffici doganali (durante gli orari di apertura) e sul nostro sito [www.udsc.admin.ch](http://www.udsc.admin.ch) sono disponibili altri volantini sul traffico turistico e sugli acquisti all'estero.



### Conoscete la nostra app «QuickZoll»?

### Colofone

Editore: Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC  
Grafica e design: [www.rapgraphics.ch](http://www.rapgraphics.ch), Berna

### Contatti

#### Centrali d'informazione

Tel. +41 58 467 15 15

[www.infodogana.admin.ch](http://www.infodogana.admin.ch)

Lunedì-venerdì

ore 08.00–11.30 e 13.30–17.00